



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 aprile 2017
(OR. en)

8009/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0075 (NLE)**

EF 73
ECOFIN 259
SURE 7
SERVICES 10
USA 19

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 aprile 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 164 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 164 final.

All.: COM(2017) 164 final



Bruxelles, 4.4.2017
COM(2017) 164 final

2017/0075 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo bilaterale tra
l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di
assicurazione e riassicurazione**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta scaturisce da una decisione del Consiglio del 21 aprile 2015¹, con cui la Commissione è stata autorizzata ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America (Stati Uniti o USA) per la conclusione di un accordo in materia di assicurazione e riassicurazione. Conformemente alla presente decisione e alle direttive di negoziato, nel 2016 la Commissione europea ha negoziato un accordo bilaterale con gli Stati Uniti su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione.

L'accordo bilaterale riguarda tre settori: la vigilanza di gruppo, la riassicurazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza. L'accordo

- stabilisce le condizioni per la vigilanza di gruppo in entrambe le Parti dei rispettivi gruppi assicurativi e riassicurativi. I gruppi assicurativi e riassicurativi dell'UE e degli USA attivi in entrambe le giurisdizioni non saranno soggetti a determinati requisiti in materia di vigilanza di gruppo per quanto concerne le loro attività a livello mondiale, ma le autorità di vigilanza mantengono la facoltà di chiedere e ottenere informazioni sulle attività a livello mondiale che potrebbero danneggiare i contraenti o la stabilità finanziaria.

- stabilisce le condizioni prudenziali da applicare per l'eliminazione dei requisiti in materia di presenza locale e garanzie reali per i riassicuratori soggetti alla regolamentazione e alla vigilanza dell'altra parte.

- contiene disposizioni e, in allegato, un modello di memorandum d'intesa sullo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dell'UE e degli Stati Uniti. Le autorità di vigilanza saranno incoraggiate ad applicare queste disposizioni per garantire un livello elevato di segreto professionale in ogni scambio di informazioni riservate necessario allo svolgimento delle loro attività generali di vigilanza.

L'accordo istituisce pertanto un adeguato quadro prudenziale da applicare agli assicuratori e ai riassicuratori di entrambe le Parti.

La presente proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo bilaterale con gli Stati Uniti a nome dell'UE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La normativa dell'UE in materia di assicurazione stabilisce un quadro prudenziale per la tutela dei contraenti e per la stabilità finanziaria. Il presente accordo contribuisce inoltre a garantire un elevato livello di tutela dei contraenti nell'UE, in particolare aumentando la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza ed assicurando nel contempo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione di entrambe le Parti debitamente soggette a regolamentazione e vigilanza non debbano sostenere oneri eccessivi.

¹ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo sulla riassicurazione, del 31 marzo 2015, ST 7320 2015 INIT.

- **Coerenza con le altre normative dell’Unione**

In linea con gli obiettivi del piano di investimenti per l’Europa e dell’Unione dei mercati dei capitali, il presente accordo intende agevolare gli investimenti da parte dei riassicuratori².

Il presente accordo non pregiudica i negoziati sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti con gli Stati Uniti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica per l’azione dell’Unione è costituita dall’articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L’iniziativa è di competenza esclusiva dell’Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

L’azione dell’UE che stabilisce norme prudenziali per gli assicuratori e i riassicuratori è in linea con i principi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ (“Solvibilità II”) e non va al di là di quanto è necessario per raggiungere i suoi obiettivi.

3. CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

I negoziati sono stati condotti in consultazione con gli Stati membri attraverso il pertinente comitato speciale del Consiglio (il gruppo “Servizi finanziari” del Consiglio)⁴, e gli Stati membri sono stati regolarmente informati sull’andamento dei negoziati. Anche il Parlamento europeo è stato informato sui progressi dei negoziati⁵.

I portatori di interessi del settore di entrambe le Parti hanno espresso sostegno per questo accordo, in particolare per quanto riguarda la vigilanza dei gruppi assicurativi e riassicurativi transfrontalieri e l’eliminazione dei requisiti in materia di garanzie reali.

² I riassicuratori dell’Unione europea stimano le garanzie reali costituite negli Stati Uniti in circa 40 miliardi di USD, che potrebbero essere utilizzati in modo più efficace per altri investimenti. Il costo di opportunità stimato è pari a circa 400 milioni di USD all’anno.

³ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁴ Il comitato speciale del Consiglio è stato consultato il 14 marzo, il 13 giugno, il 29 giugno, il 7 settembre, il 30 settembre, il 18 ottobre, il 9 novembre, il 29 novembre, il 9 dicembre, il 16 dicembre e il 19 dicembre 2016 e il 10 gennaio 2017.

⁵ Il presidente e i membri della commissione ECON del Parlamento europeo sono stati informati a porte chiuse il 29 giugno, l’11 ottobre, il 16 novembre e il 30 novembre 2016.

- **Assunzione e uso di perizie**

Prima dell'avvio dei negoziati, l'UE e gli USA hanno seguito da vicino gli sviluppi nei rispettivi ordinamenti, scambiando informazioni sugli sviluppi normativi, e hanno individuato aspetti specifici dei rispettivi sistemi di regolamentazione potenzialmente problematici per gli assicuratori o i riassicuratori che operano nell'altra giurisdizione.

Ciò è avvenuto in particolare attraverso il progetto sul dialogo UE-USA, che ha riunito funzionari dell'UE e degli USA e le rispettive autorità di vigilanza.

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha partecipato ai negoziati in qualità di osservatore.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessun impatto sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'accordo prevede un comitato congiunto, che fornisce all'UE e agli USA un forum di consultazione e di scambio di informazioni sulla gestione dell'accordo e sulla sua corretta attuazione.

Anche gli Stati membri dovranno intraprendere le azioni necessarie per garantire l'attuazione del presente accordo.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 definisce gli obiettivi del presente accordo prudenziale tra l'UE e gli USA nei settori da esso contemplati. L'articolo 2 stabilisce le definizioni applicabili ai fini del presente accordo.

Gli articoli 3 e 4 riguardano rispettivamente la riassicurazione e la vigilanza di gruppo. Dopo la piena applicazione dell'accordo, i riassicuratori di una Parte che operano nell'altra Parte non saranno soggetti ad alcun requisito che preveda la costituzione di garanzie reali o lo stabilimento di una succursale o filiazione, purché soddisfino le condizioni prudenziali stabilite nell'accordo, e i gruppi assicurativi di una Parte che operano nell'altra Parte che soddisfano le condizioni non saranno soggetti al requisito che prevede il calcolo della solvibilità di gruppo relativamente alle loro attività a livello mondiale né ad altri aspetti della vigilanza di gruppo relativamente alle loro attività a livello mondiale. Le autorità di vigilanza possono esercitare la vigilanza di gruppo sui gruppi stabiliti nel territorio della loro Parte, e possono esigere la comunicazione di informazioni sulle attività a livello mondiale che potrebbero danneggiare gravemente i contraenti nella loro giurisdizione, minacciare la stabilità finanziaria o danneggiare gravemente la capacità di pagare gli indennizzi.

Gli articoli 5 e 6 e l'allegato riguardano lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e impegnano entrambe le parti a incoraggiare le autorità di vigilanza a cooperare allo scambio di informazioni per fini direttamente connessi all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Inoltre l'accordo, all'articolo 7, prevede l'istituzione di un comitato congiunto per discutere dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo stesso, e agli articoli 11 e 12 stabilisce che le parti possano modificare o denunciare l'accordo purché siano rispettate le condizioni e le procedure previste da detti articoli, compresa la consultazione obbligatoria per la denuncia dell'accordo.

Gli articoli 8, 9 e 10 stabiliscono la data di entrata in vigore e di applicazione dell'accordo, e prevedono l'applicazione provvisoria di alcuni suoi articoli.

L'accordo prevede essenzialmente tre modi di applicazione tra le Parti:

1. la piena applicazione di ogni articolo dell'accordo, che decorre 60 mesi dopo la data della firma o dalla data di entrata in vigore dell'accordo, se posteriore; per quanto concerne gli articoli 3, 4 e 9, l'applicazione è soggetta al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

L'accordo resta pienamente in applicazione a meno che non sia denunciato in conformità dell'articolo 11.

2. Se l'accordo entra in vigore prima di 60 mesi dopo la firma, alcune sue parti si applicano in date anteriori:

l'articolo 7 [Comitato congiunto], l'articolo 11 [Denuncia e consultazione obbligatoria] e l'articolo 12 [Modifica] si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Anche l'articolo 4 è applicabile a decorrere da tale data, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), da parte dell'Unione europea, e sulla base dei migliori sforzi possibili da parte degli Stati Uniti.

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, si applica ai riassicuratori dell'Unione europea in uno Stato degli Stati Uniti a decorrere dalla data di adozione da parte di tale Stato degli USA di una misura compatibile con tali disposizioni, o dalla data in cui diventa applicabile un'eventuale decisione in materia di subordinazione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d).

Infine, l'articolo 3, paragrafo 3, è attuato e applicabile nell'UE a decorrere da 24 mesi dopo la data della firma, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g).

3. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, alcune sue parti saranno inoltre applicate in via provvisoria. Questa applicazione provvisoria riguarda i seguenti articoli:

- l'articolo 4, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e
- l'articolo 7.

L'applicazione provvisoria ha inizio il settimo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'espletamento dei rispettivi obblighi e procedure interni necessari per l'applicazione provvisoria. Essa prosegue fino alla data di entrata in vigore dell'accordo (o fino a quando una delle due parti non notifichi all'altra l'intenzione di non espletare i propri obblighi interni per l'entrata in vigore dell'accordo).

L'allegato I dell'accordo contiene disposizioni dettagliate per un memorandum d'intesa sullo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza, che le Parti incoraggiano le autorità di vigilanza di entrambe le parti a rispettare conformemente all'articolo 6 dell'accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione [XXX] del Consiglio, del ⁶, l'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione è stato firmato il , fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) La conclusione dell'accordo rafforzerà la certezza del diritto nell'applicazione dei quadri normativi in materia di assicurazione e di riassicurazione per gli assicuratori e i riassicuratori che operano nell'Unione europea e negli Stati Uniti d'America e migliorerà la tutela dei contraenti e degli altri consumatori attraverso la cooperazione tra le autorità di vigilanza in materia di scambio di informazioni.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

⁶ GU L [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 8 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dallo stesso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*